

Informativa sulle indennità riconosciute agli intermediari

L'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2 art. 48k cpv. 2) prescrive che le persone e istituzioni esterne incaricate dell'intermediazione di affari previdenziali devono informare il cliente, al primo contatto, in una convenzione scritta sulle modalità delle indennità.

La PAT-BVG compensa gli intermediari in due modelli: Indennità una tantum e ricorrenti.

Indennità una tantum

Gli intermediari che assistono fino a 99 assicurati della PAT-BVG ricevono una provvigione di acquisizione una tantum.

Dal 1/1/2014 la provvigione di acquisizione una tantum ammonta al 3.00% dei primi contributi annui di rischio e risparmio (escluse le spese amministrative), al massimo a CHF 1'152.00 per ogni persona assicurata (per un anno d'assicurazione completo). Il calcolo viene effettuato al momento della stipula del contratto di affiliazione; eventuali variazioni nell'effettivo degli assicurati che si verificano in un secondo momento non sono più soggette a provvigione.

Indennità ricorrenti

La PAT-BVG stipula con gli intermediari che assistono oltre 100 assicurati della PAT-BVG un **accordo di intermediazione**. In base al contratto di mandato tra il cliente e l'intermediario, ogni anno la PAT-BVG paga agli intermediari un'indennità ricorrente. Questa varia a seconda dell'effettivo degli assicurati:

Gli intermediari, che assistono **100 - 399** assicurati della PAT-BVG, ricevono ogni anno l'1.20% dei contributi di risparmio e rischio pagati, al massimo CHF 672.00 per ogni persona assicurata (per un anno di assicurazione completo).

Gli intermediari, che assistono **oltre 400** assicurati della PAT-BVG, ricevono ogni anno l'1.40% dei contributi di risparmio e rischio pagati, al massimo CHF 672.00 per ogni persona assicurata (per un anno di assicurazione completo).

Clausola di storno

Per le affiliazioni che vengono sciolte entro 4 anni dall'assunzione del mandato da parte dell'intermediario, le indennità pagate in precedenza devono essere rimborsate nella misura seguente:

Scioglimento dell'affiliazione entro 3 anni	50% delle indennità pagate
Scioglimento dell'affiliazione nel 4° anno	25% delle indennità pagate

Se l'affiliazione rimane assicurata per almeno 4 anni completi presso PAT-BVG, non è dovuto alcun rimborso.

Non sono previste indennità aggiuntive in funzione del volume, della crescita o del danno.

Obbligo di informazione

La presente informativa viene inserita online e costituisce un'attestazione dell'adempimento da parte della PAT-BVG dell'obbligo di informazione. Su richiesta del cliente saranno fornite informazioni circa eventuali successive variazioni delle quote provvisoriale da parte della PAT-BVG.